

STAZIONE APPALTANTE

UNIONE DEI COMUNI "ALTO CILENTO"

SCHEMA DI CONTRATTO

INCARICO PROFESSIONALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, DI
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, PER LA REALIZZAZIONE DEI
LAVORI DEL “PROGRAMMA INTEGRATO DI VIABILITA’ PER LA PROMOZIONE
E VALORIZZAZIONE DELL’UNIONE DEI COMUNI ALTO CILENTO”

* * * *

L'anno duemila, addi del mese di

nella residenza

con la presente scrittura privata, fra i Signori:

1)

nato a il

nella qualità di Dirigente/Funzionario apicale del Settore

il quale agisce in nome e per conto del

C.F. e P.IVA ai sensi e

per gli effetti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. dello

Statuto del

esecutivo di seguito indicato più brevemente **UNIONE DEI COMUNI**:

2)

nato a il

iscritto con il numero all'Ordine/Collegio degli

Provincia di di seguito indicato più brevemente

INCARICATO o TECNICO INCARICATO.

PREMESSO CHE

L'Unione dei Comuni intende procedere alla realizzazione dei lavori di

.....

.....

.....

L'ufficio tecnico comunale non è in grado di adempiere alla progettazione dei lavori di cui

sopra per **[richiamare le**

ragioni dell'affidamento a professionisti esterni] come da dichiarazione resa dal

Responsabile Unico del Procedimento

Si è proceduto all'espletamento della procedura negoziata ai sensi del combinato disposto

dell'art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. per

l'individuazione del soggetto a cui affidare l'incarico.

Si è provveduto a norma di legge , attraverso il sistema AVCPass, gestito dall'ANAC, alle

verifiche successive all'aggiudicazione provvisoria sul possesso da parte dell'aggiudicatario

dei requisiti di ordine generale e speciale;

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto dell'incarico

L'Unione dei Comuni, in forza della determinazione n. del

..... assunta dal dirigente del settore

....., e con le modalità riportate nella

presente convenzione, affida all'incaricato, che accetta, l'incarico professionale di

progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva e Coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione relativa ai lavori di per la

realizzazione del "PROGRAMMA INTEGRATO DI VIABILITA' PER LA

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'UNIONE DEI COMUNI ALTO

CILENTO"

L'incarico dovrà le seguenti prestazioni di dettaglio oltre a quelle disciplinate nel

successivo art. 5:

A) *PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA COMPRENSIVO DEL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE*

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà essere conforme a quanto disposto dall'art.

17 e successivi del Regolamento Generale di cui al d.P.R. n. 207/2010 nonché dell'art. 23,

comma 5, del D.Lg. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

Tale livello progettuale dovrà definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il

quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e dovrà essere

composto degli elementi grafici ed amministrativi previsti dalle norme richiamate

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà individuare, tra più soluzioni, quella che

presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche

esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.

Il progettista incaricato dovrà elaborare, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione

degli aspetti progettuali, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche

dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le

relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti

funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura

espropriativa.

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM

Giustizia del 17 giugno 2016 con particolare riferimento alle attività relative al progetto

preliminare/di fattibilità parametrate nel calcolo della prestazione posta a base d'asta (o di affidamento).

Troveranno applicazione le prescrizioni contenute all'art. 23, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

B) *PROGETTO DEFINITIVO COMPRENSIVO DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:*

Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo dei prezzi di riferimento.

Il progetto definitivo dovrà essere conforme a quanto disposto dall'art. 24 e successivi del Regolamento Generale di cui al d.P.R. n. 207/2010 nonché dell'art. 23, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Tale livello progettuale dovrà individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e dovrà contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni.

Esso si dovrà comporre degli elaborati grafici, contrattuali ed amministrativi previsti nelle norme vigenti e dalle regole dell'arte.

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM

Giustizia del 17 giugno 2016 con particolare riferimento alle attività relative al progetto definitivo parametrate nel calcolo della prestazione posta di affidamento.

C) *PROGETTO ESECUTIVO COMPRENSIVO DEL COORDINAMENTO DELLA*

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Il progetto esecutivo deve essere conforme alle disposizioni contenute nell'art. 33 e successivi del Regolamento Generale di cui al d.P.R. n. 207/2010 nonché dell'art. 23, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Esso dovrà essere redatto in conformità al progetto definitivo, determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

Esso si dovrà comporre degli elaborati grafici, contrattuali ed amministrativi previsti nelle norme vigenti e dalla regola dell'arte.

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del 17 giugno 2016 con particolare riferimento alle attività relative al progetto esecutivo parametrize nel calcolo della prestazione posta di affidamento.

Articolo 2 - Restituzione degli elaborati, anche su supporto informatico

Di ciascuna fase della progettazione dovranno essere rese, senza costi aggiuntivi per L'Unione dei Comuni, in quanto ricomprese nelle spese tecniche per la progettazione, le seguenti copie cartacee e lucidi:

- a) FATTIBILITA' 3 copie + 1 lucido;
- b) DEFINITIVO 3 copie + 1 lucido;
- c) ESECUTIVO 4 copie + 1 lucido.

La progettazione dovrà essere svolta con l'uso di strumenti elettronici specifici di cui al

comma 1, lett. h, dell'art. 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e precisamente:

.....
.....

Il tecnico progettista, oltre alle copie cartacee, è tenuto a consegnare al Comune una copia in formato digitale su supporto CD-ROM dei seguenti elaborati:

- rilievi e progetto, - relazioni tecniche - elenco prezzi unitari - computi metrici estimativi
- capitolati speciali.

1) per quanto riguarda gli elaborati grafici questi dovranno essere:

- preferibilmente in formato DWG (disegno in versione Autocad o da programmi simili che supportino in questo formato);
- in subordine possono essere in formato DXF (sempre compatibile con il programma Autocad).

2) per quanto riguarda gli elaborati alfanumerici, essi potranno essere restituiti in qualsiasi formato, preferibilmente compatibile con i tradizionali programmi di Office Automation.

3) per quanto attiene al preventivo di spesa e relativi componenti, essi potranno essere restituiti in qualsiasi formato database di computo nazionali.

Anche questo onere si intende compreso nelle spese forfettizzate di cui all'art. 7.

Articolo 3 - Verifica e validazione degli elaborati progettuali

Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori oggetto dell'incarico, l'Unione dei Comuni verificherà ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. la qualità degli elaborati progettuali medesimi e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica potrà essere effettuata da organismi esterni di certificazione, ammessi dalla legge, o direttamente dagli uffici tecnici del Comune affidatario. Gli organismi deputati alla verifica, qualora riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di

natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, potranno stabilire un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all'entità della modifica ma non potrà mai superare 1/4 del tempo contrattuale previsto ai sensi dell'art. 6 in rapporto al livello progettuale. Scaduto il termine assegnato troverà in ogni caso applicazione della penale di cui all'art. 6 oltre alle altre conseguenze previste dalla legge, dal regolamento e dalla presente convenzione.

Articolo 4 - Assistenza tecnica dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire all'incaricato tutto quanto in proprio possesso ed utile alla formazione del Progetto.

L'Amministrazione Comunale si impegna infine a garantire i rapporti con i propri uffici e con gli altri interlocutori interessati dallo studio attraverso il Responsabile Unico del Procedimento Ing./Arch./Geom.

Qualora l'Amministrazione non potesse fornire la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico, le ulteriori prestazioni per la ricerca e l'ottenimento della documentazione, verranno eseguite dal tecnico ed i relativi oneri computati a parte (a vacazione).

Articolo 5 – Adempimenti, indirizzi e prescrizioni sullo svolgimento dell'incarico

- Agli effetti di quanto disposto dalla presente convenzione l'incarico prevede l'esecuzione di tutte le prestazioni e gli elaborati necessari per soddisfare l'esatto espletamento delle prestazioni dettagliate al precedente art. 1 così come specificate da disposizioni normative, regolamentari e degli ordini/collegi di appartenenza. Sono inoltre a carico del progettista tutte le attività e le dichiarazioni da rendere ai sensi di legge al fine del conseguimento del titolo edilizio (o procedimenti equipollenti) ovvero del relativo titolo surrogatorio di natura pubblicistica.

- Il progetto dovrà essere redatto tenendo conto che l'appalto verrà affidato:

con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 51, comma 1, del d.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

l'incaricato dovrà redigere il progetto suddividendolo in lotti funzionali o prestazionali

autonomamente appaltabili e precisamente:

lotto a)

lotto b)

lotto c)

Al fine di consentire il corretto espletamento dell'appalto ed il rispetto delle normative

vigenti in materia di tutela dei lavoratori, l'incaricato dovrà redigere gli elaborati di

progetto in maniera tale da identificare per ogni categoria di lavorazione per ogni

prezzo unitario per ogni singola voce del computo metrico estimativo per l'intero

costo dei lavori posto a base di gara, l'incidenza presunta del costo del personale

impegnato ed il costo della sicurezza aziendale. .

[solo nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa] L'incaricato dovrà

redigere un'apposita relazione indicante :

a) gli ambiti progettuali potenzialmente assogettabili a miglioramento e/o varianti ed

entro quali limiti ciò si renda auspicabile e/o ammissibile; l'incaricato dovrà inoltre

specificare il valore potenziale di ogni proposta ritenuta ammissibile al fine di

consentire al RUP di determinare, nel bando di gara, i criteri metodologici per la

valutazione delle offerte nel rispetto dell'art. 95, comma 14-bis, del D.Lgs. n.

50/2016 e s.m.i.;

b) gli aspetti progettuali che non possono in alcun caso essere oggetto di variante

(anche migliorativa) da parte delle ditte candidate;

[solo nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa] L'incaricato, se

richiesto, dovrà supportare il RUP nella valutazione del progetto presentato dal miglior

offerente prima dell'aggiudicazione definitiva e/o verifica propedeutica all'approvazione.

Sarà compito dell'incaricato acquisire, prima della consegna del progetto esecutivo, tutti i pareri, od autorizzazioni che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori (es. Parere AUSL-VVFF-ANAS-FS-SOPRINTENDENZA-TELECOM-ecc.) Tale onere sarà reso gratuitamente retribuito a vacazione discrezione nella misura di € già ridotto del% come offerto in sede di gara.

N.B. Le prestazioni indicate nel presente articolo si intendono ricoprese e compensate nella prestazione principale e, pertanto, non comporteranno costi aggiuntivi in capo al Comune.

Articolo 6 - Termine di consegna e penale

Il termine di tempo prescritto per la presentazione degli elaborati viene stabilito come segue:

A) PROGETTO DI FATTIBILITA' gg. dalla stipulazione della presente convenzione di incarico;

B) PROGETTO DEFINITIVO gg. dalla comunicazione dell'accettazione o dell'avvenuta verifica positiva o comunque dall'approvazione del progetto preliminare;

C) PROGETTO ESECUTIVO gg. dalla comunicazione dell'accettazione o dell'avvenuta verifica positiva o comunque dall'approvazione del progetto definitivo;

Si conviene che per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati, sarà applicata una penale del 0,.....% pari a euro/giorno.

Il ritardo nella consegna degli elaborati oltre un mese dalla previsione, viene ritenuto grave inadempienza e può provocare la risoluzione del contratto come previsto all'art. 12) della presente convenzione oltre al risarcimento del danno sofferto dal Comune.

Articolo 7 - Compenso professionale - Ammontare presunto dello stesso

Ai fini della determinazione dei compensi, per le prestazioni di cui sopra, si fa riferimento al DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo titolo "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione" adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016).

In allegato alla presente convenzione, quale parte ed integrante e sostanziale della stessa (All. 1), si unisce lo schema di calcolo della prestazione base con l'individuazione delle attività, desunte dalla Tav. Z-2 di cui all'allegato al DM GIUSTIZIA 17 giugno 2016, parametrate al fine della individuazione delle prestazioni da svolgere e remunerare.

Si conviene di applicare, sugli onorari tabellari, la riduzione del% così come offerto dall'incaricato.

Le spese da rimborsare di cui agli artt. 4 e 6 della citata tariffa saranno conglobate, ai sensi dell'art. 13 della medesima, nella misura del% dell'onorario a percentuale (anch'esse verranno ridotte del% come offerto dall'incaricato).

A detti compensi si dovrà aggiungere il Contributo Integrativo nella misura del 4%, ai sensi dell'art. 10 della Legge 3 gennaio 1981, n. 6, e s.m.i. oltre all'I.V.A. in vigore.

Con riferimento all'allegato 2), i compensi, in via presuntiva, sono determinati in complessive € (oltre IVA e CNPAIA).

Il compenso di cui sopra resterà immutato anche nel caso di sopravvenienza di nuove tariffe Professionali salvo diverse disposizioni di legge.

Articolo 8 - Obblighi dell'incaricato relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'incaricato è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'incarico professionale.

Articolo 9 - Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi

finanziari

La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'incaricato e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 10 - Modalità di pagamento del compenso professionale

Il pagamento delle competenze di cui al precedente art. 7 relativo alla progettazione avverrà dietro presentazione di regolari fatture secondo le seguenti modalità:

I compensi relativi alla progettazione verranno ricalcolati sugli importi del preventivo particolareggiato e saranno corrisposti entro 30 giorni dai seguenti termini:

- 1)% dalla data di approvazione del progetto preliminare;
- 2)% dalla data di approvazione del progetto definitivo;
- 3)% dalla data di approvazione del progetto esecutivo;
- 4)% dalla data di approvazione del Collaudo provvisorio.

I compensi relativi alla Direzione e Contabilità dei lavori verranno corrisposti, entro 60 giorni, proporzionalmente e congiuntamente agli stati di avanzamento liquidati all'impresa esecutrice.

I compensi relativi *[specificare le modalità di pagamento delle altre eventuali prestazioni]*
.....

Articolo 11 - Oneri vari

Le parti dichiarano che il presente atto assolve l'imposta sul valore aggiunto e pertanto richiederanno l'eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Sono a carico dei professionisti le spese del presente atto e consequenziali, nonché i diritti richiesti dall'ordine professionale per l'emissione dei pareri di congruità e/o

opinamento delle parcelle se ed in quanto richieste dal Comune. Sono a carico del Comune le spese relative all'I.V.A. ed al Contributo Integrativo C.N.P.A.I.A..

Articolo 12 - Coperture assicurative

Ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il progettista incaricato della progettazione dovrà essere munito, a far data dall'approvazione del progetto posto a base di gara, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista deve coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'Unione dei Comuni potrebbe sopportare per le varianti, di cui all'art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016 resesi necessarie in corso di esecuzione dovute ad errore progettuale. La garanzia dovrà prevedere un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati (con il limite di un milione di euro), per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20% dell'importo dei lavori progettati, (con il limite di 2,5 milioni di euro), per lavori di importo pari o superiore alla stessa soglia, I.V.A. esclusa. La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte dell'incaricato, esonera l'Unione dei Comuni dal pagamento della parcella professionale.

Il progettista si obbliga a riprogettare i lavori a proprie cure e spese senza oneri o costi di sorta a carico della Stazione Appaltante, nei casi di cui all'art. 106, commi 2 , 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016. La nuova progettazione dovrà avvenire nei termini di cui all'art. 6, ridotti proporzionalmente all'importo dei lavori residui.

Articolo 13 - Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del Codice Civile, ed

utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l'incaricato avrà diritto al compenso previsto dalla legge.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l'Unione dei Comuni si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

1) Ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a 30 giorni dal termine previsto al precedente art. 6;

2) Accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella redazione ed ideazione del progetto;

3) Qualora l'incaricato non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico professionale oggetto d'affidamento;

4) **[aggiungere eventuali ipotesi risolutorie in rapporto alla specificità dell'incarico e dell'opera da realizzare]**

Articolo 14 - Controversie

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della presente Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.

Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, si conviene sin d'ora di demandare la risoluzione al Tribunale Amministrativo Regionale – TAR - di Salerno.

È esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 15 - Riferimento alle modalità di compenso professionale per ingegneri ed

architetti

Per quanto non espressamente stabilito sotto il profilo del compenso professionale dalla presente convenzione, si fa riferimento al DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo titolo *“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016).*

Eventuali prestazioni aggiuntive e/o modificative saranno assoggettate allo stesso ribasso offerto in sede di gara (o di offerta).

Articolo 16 - Richiamo alle norme generali

Per quanto altro non espressamente stabilito con la presente convenzione, si fa riferimento alla normativa, sia nazionale sia regionale, vigente in materia.

Articolo 17 – Contratto in Forma elettronica

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art.32, comma 14, del D.Lgs.n. 50/2016, in modalità elettronica con il programma *“Open Office*”; le parti lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida alla data odierna.

.....
.....

Per l'Unione dei Comuni

l'INCARICATO

.....